

# **TI\_GERICHTE 52.2001.34 vom 17. Oktober 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-10-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2001.34](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.34)

FR: TI\_GERICHTE 52.2001.34 du 17 octobre 2001

IT: TI\_GERICHTE 52.2001.34 del 17 ottobre 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 10**

LALPS e 46 cpv. 1 PAm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAm), è pertanto ricevibile in ordine. 1.5. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito (richiamo incarto di divorzio dalla Pretura di Locarno-Città). Non appare invece necessario procedere all'assunzione dei testi notificati dall'insorgente al fine di dimostrare la sua integrazione nel tessuto sociale ticinese (madre, fratellastro, signora \_\_\_\_\_), l'entità delle prestazioni assistenziali da essa percepite, il suo stato di salute e che il suo matrimonio è stato realmente voluto. Le stesse non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAm). Tanto più che il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione sull'abuso manifesto del diritto ad invocare il vincolo coniugale e non su altri motivi. 2. La ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentita, poiché non sono state assunte le prove da essa notificate. A torto. 2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAm), in virtù del quale l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate influenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43). 2.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le postulate audizioni testimoniali non fossero indispensabili, poiché "non appaiono idonee, come si vedrà in seguito, a procurare a questo Consiglio la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio. Per cui, la

documentazione all'incarto risulta essere sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione." (cfr. sentenza impugnata, consid. A). Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata assunzione delle prove notificate, atteso che i documenti in atti dimostrano già con sufficiente chiarezza i rapporti esistenti tra i coniugi \_\_\_\_\_ (cfr. pure consid. 1.5.). Il rifiuto del Consiglio di Stato è quindi immune da rimproveri. Per quanto concerne il richiamo dell'incarto di divorzio dalla Pretura di Locarno-Città, l'asserito vizio sarebbe in ogni caso sanato in questa sede. 3. Le autorità inferiori accennano anche, nelle rispettive decisioni, all'esistenza di un debito assistenziale contratto dall'insorgente. Tale elemento fattuale non è tuttavia di rilievo in concreto. In effetti, il permesso di dimora della ricorrente non è stato rinnovato a seguito della sua cessata convivenza con il marito \_\_\_\_\_. Argomento che, già da solo, basta a legittimare la decisione impugnata. 4. Come indicato in precedenza (considerando 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorché lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. 5. In concreto il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (precedenti decisioni negative di rinnovo del permesso di soggiorno; dichiarazione di \_\_\_\_\_ alla Polizia cantonale, secondo il quale aveva sposato \_\_\_\_\_ per evitarle l'espulsione dal nostro paese; breve relazione prematrimoniale; nozze contratte repentinamente poco prima del termine di partenza imposto all'insorgente dal dipartimento per lasciare il territorio cantonale; ingente debito contratto nei confronti dello Stato; v. risoluzione ad G., pag. 12), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente volti a confutare l'esistenza della natura fittizia del vincolo coniugale. 6. A partire dalle nozze, i coniugi \_\_\_\_\_ hanno vissuto insieme durante 8 mesi. È incontestato infatti che essi si sono separati di fatto il 20 agosto 1999 (v. verbale d'interrogatorio Polizia cantonale 11 agosto 2000 della ricorrente, pag. 2). Dopo essersi rappacificati nel gennaio 2000, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si sono nuovamente separati alla fine di marzo del medesimo anno. Da allora, essi non hanno più ripreso la vita in comune. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo ormai da almeno un anno e mezzo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. La decisione 5 giugno 2001 del Pretura di Locarno-Città relativa ai coniugi \_\_\_\_\_ non fa altro che convalidare tale

conclusione. Il Giudice civile ha respinto la domanda di divorzio del marito dell'insorgente, perché quest'ultimo era cosciente sin dall'inizio delle asserite intenzioni elusive delle norme di polizia degli stranieri da parte di \_\_\_\_\_, motivo per cui non poteva invocare il diritto al divorzio giusta l'art. 115 CC prima della scadenza dei quattro anni previsti dalla legge (sentenza citata, consid. 6). Gli argomenti addotti dalla ricorrente non permettono di mutare il giudizio. Come indicato in precedenza (consid. 3), le critiche da essa rivolte alle autorità inferiori in ordine alla questione assistenziale vanno risolte in altra sede. Non si vede inoltre come gli asseriti problemi di salute dell'insorgente, in particolare la sua depressione nervosa, non possano essere curati nel suo Paese d'origine, che dispone delle necessarie strutture. Del resto, \_\_\_\_\_ ha già vissuto in Italia dal 1985 al 1995, in particolare a \_\_\_\_\_, dove ha dato alla luce \_\_\_\_\_, che ora vive presso il padre. Inoltre, la misura adottata dal dipartimento permette comunque alla ricorrente di rientrare in Svizzera e mantenere in tal modo le relazioni con i suoi famigliari e seguire eventuali trattamenti medici. Infine, l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che essa fosse stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora. Non è inoltre necessario chinarsi sugli accordi settoriali sottoscritti con l'UE invocati dall'insorgente, gli stessi non essendo ancora entrati in vigore. 7. La ricorrente non può nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, la straniera deve dimostrare che tra lei e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto con il marito. 8. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. L'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio va respinta siccome il ricorso era infondato sin dall'inizio (art. 30 PAmM). L'applicazione di una tassa di giudizio tiene conto della situazione finanziaria dell'insorgente (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60, 61 PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 300.-, sono a carico della ricorrente. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 5. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente Il segretario